

 GRUPPO RETIAMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
---	--	--------	-------

GRUPPO RETIAMBIENTE

Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente

 GRUPPO RETIAMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
---	--	---------------	--------------

Stato delle revisioni

Rev.	Data approvazione	Data entrata in vigore	Descrizione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
				<i>RPCT/RFC</i>	<i>Direttore Generale di RetiAmbiente S.p.A.</i>	<i>Consiglio di Amministrazione di RetiAmbiente S.p.A.</i>
00	21/06/2022	21/06/2022	Prima emissione			Verbale del CdA del 21/06/2022
01	27/06/2022	27/06/2022	Modifica a seguito della nomina del custode dell'identità. Tale revisione del Regolamento avrà una validità transitoria, fino all'approvazione del PTPCT 2023-2025			Verbale del CdA del 27/06/2022
02	26/01/2023	31/01/2023	Aggiornamento a seguito della nomina di un RPCT di Gruppo e di un Responsabile della Funzione di conformità anticorruzione di Gruppo. Sostituzione custode dell'identità			Verbale del CdA del 26/01/2023
03	08/05/2023	08/05/2023	Aggiornamento delle modalità di gestione del canale di segnalazione interno			Verbale del CdA del 08/05/2023
04	06/07/2023	15/07/2023	Aggiornamento al fine di recepire le disposizioni del D.lgs. 24/2023			Verbale del CdA del 06/07/2023
05	10/04/2026	10/04/2026	Adeguamento alle Linee Guida n. 1 - 2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione - approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025	FIRMATO IN ORIGINALE	FIRMATO IN ORIGINALE	Verbale del CdA del 10/04/2026

INDICE

1. SCOPO.....	5
2. TERMINI E DEFINIZIONI.....	5
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	6
4. RESPONSABILITÀ	6
5. MODALITÀ OPERATIVE	6
5.1. Che cosa si può segnalare.....	6
5.2. Chi può segnalare	9
5.3. Canali di segnalazione interna	11
5.4. Gestione della segnalazione interna	14
5.5. Conflitto di interessi, assenza o altro impedimento del RPCT.....	14
5.6. Struttura di supporto del RPCT.....	15
5.7. Segnalazione trasmessa a una pluralità di destinatari.....	16
5.8. Condizioni per l'effettuazione di una segnalazione esterna	17
5.9. Canali di segnalazione esterna	18
5.10. Denuncia all'Autorità giurisdizionale	19
5.11. Obbligo di riservatezza.....	19
5.12. Trattamento dei dati personali	21
5.13. Divulgazioni pubbliche	23
6. LE MISURE DI PROTEZIONE.....	24
6.1. Condizioni per la protezione della persona segnalante	24
6.2. Divieto di ritorsione.....	25
6.3. Protezione dalle ritorsioni	26
6.4. Misure di sostegno.....	27



GRUPPO
RETIAMBIENTE

Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente

Codice

REG02

6.5. Limitazioni della responsabilità	27
7. GESTIONE DELLE ISTRUTTORIE.....	28
7.1. La gestione delle istruttorie	28
7.2. Attività successiva al termine dell'istruttoria.....	30
8. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	30

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
--	--	--------	-------

1. SCOPO

Lo scopo del presente regolamento è quello di definire:

- le modalità per la gestione delle segnalazioni delle violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea;
- la tutela prevista per le persone che effettuano le segnalazioni, interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile;
- le modalità di svolgimento delle istruttorie successive alle segnalazioni.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Si fa riferimento ai termini e alle definizioni indicate nel Manuale del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e nella normativa di riferimento, in particolare nel d.lgs. 24/2023 e nelle Linee guida ANAC in materia (quali le Linee Guida n. 1 - 2025 approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025).

Si indica nel seguito il significato delle seguenti abbreviazioni:

- RPCT: Responsabile di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Gruppo RetiAmbiente
- OdV: Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001
- RFC: Collegio della Funzione per la prevenzione della corruzione del Gruppo RetiAmbiente
- Referente anticorruzione: Referente del RPCT di Gruppo individuato all'interno di ciascuna SOL;
- Referente della Funzione per la prevenzione della corruzione: Referente del Collegio della Funzione per la prevenzione della corruzione del Gruppo RetiAmbiente individuato all'interno di ciascuna SOL;
- SOL: Società operative locali

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
--	--	--------	-------

- ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione
- PTPCT: Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Gruppo RetiAmbiente

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

A livello normativo, in Italia, l'istituto giuridico del *whistleblowing* è disciplinato dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, vigente dal 30/03/2023, il quale ha abrogato le precedenti disposizioni normative in materia, indicate nell'elenco seguente:

- l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165;
- l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

Inoltre, Il Gruppo RetiAmbiente assicura che la gestione delle segnalazioni e delle istruttorie in materia di prevenzione della corruzione sia aderente ai requisiti della norma UNI ISO 37001, in particolare i requisiti di cui ai punti 8.9 e 8.10.

4. RESPONSABILITÀ

Le responsabilità dell'applicazione del presente regolamento sono dettagliate nel seguito.

5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1. Che cosa si può segnalare

Le violazioni rilevanti per il presente regolamento includono quei comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Gruppo RetiAmbiente di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo del Gruppo RetiAmbiente e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi punti 3), 4), 5) e 6);

2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione adottati da ciascuna società del Gruppo, che non rientrano nei successivi punti 3), 4), 5) e 6);
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, anche se non indicati nell'allegato al d.lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei precedenti punti 3), 4) e 5).

Il Gruppo RetiAmbiente, inoltre, gestisce con le modalità indicate nel seguente regolamento le segnalazioni relative a violazioni del PTPCT e del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
--	--	--------	-------

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Ai sensi del d.lgs. 24/2023 non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

1. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore);
2. le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
3. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei destinatari.

In particolare *è necessario risultino chiare:*

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
--	--	--------	-------

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

5.2. Chi può segnalare

Le segnalazioni oggetto del presente regolamento possono essere effettuate:

- dai dipendenti del Gruppo RetiAmbiente;
- dai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso il Gruppo RetiAmbiente;
- dai lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa per operatori economici che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore del Gruppo RetiAmbiente;
- dai liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività per il Gruppo RetiAmbiente;
- da volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività per il Gruppo RetiAmbiente;
- dagli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza del Gruppo RetiAmbiente.

La tutela delle persone segnalanti di cui ai punti precedenti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico di cui ai punti precedenti non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
--	--	--------	-------

- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione previste dal presente regolamento si applicano anche:

a) al facilitatore, individuato nella persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (a titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega di un Ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese. Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale. Si precisa che se, invece, assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di facilitatore. In tal caso resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali di cui alla l. n. 300/1970);

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante (persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante o denunciante, ad esempio colleghi, ex-colleghi, collaboratori), di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo (rientrano in tale categorie le persone che hanno un rapporto di convivenza con il segnalante ovvero un rapporto di natura affettiva caratterizzato da una certa stabilità sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo di condivisione di vita, anche se questo non si concretizza con la condivisione della stessa abitazione) o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente (si tratta di coloro che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante ed hanno rapporti che non siano meramente sporadici, occasionali, episodici ed eccezionali ma presenti, sistematici e protratti nel tempo, connotati da una certa continuità tale da determinare un rapporto di "comunanza", di amicizia fra le parti);

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
--	--	--------	-------

d) agli enti di proprietà della persona segnalante (casi in cui un soggetto è titolare di un ente in via esclusiva, sia in compartecipazione maggioritaria con terzi) o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano (enti presso i quali lavora chi effettua una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, pur non essendone proprietario. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, alla situazione in cui il dipendente di un'impresa che effettua un servizio di fornitura per il Gruppo RetiAmbiente segnali o denunci una violazione avvenuta in quest'ultimo. La ritorsione potrebbe essere attuata non nei confronti del segnalante o denunciante, ma nei confronti dell'impresa in cui questo opera, mediante, ad esempio, l'interruzione anticipata del contratto di fornitura), nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone (tra enti può svilupparsi una fitta rete di rapporti e interconnessioni che si sostanziano, ad esempio, in accordi e collaborazioni, scambi e confronti. Pertanto, indipendentemente dalla natura delle attività che gli enti in questione svolgono, questi ultimi sono tutelati in quanto, in ragione della connessione e interrelazione con il segnalante o denunciante, potrebbero subire misure ritorsive a seguito di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica).

5.3. Canali di segnalazione interna

La gestione dei canali interni di segnalazione interna è affidata al RPCT di Gruppo, sia nel caso in cui i comportamenti segnalati riguardino la Capogruppo sia nel caso in cui riguardino le SOL.

Il Gruppo RetiAmbiente ha attivato il seguente canale di segnalazione interna, il quale garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione: applicativo software (sistema Segnalazioni.net) accessibile tramite un link pubblicato sul sito internet aziendale della Capogruppo (<https://retiambiente.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/whistleblowing-segnalazioni-illeciti.html>) e di ciascuna SOL.

È possibile inviare la segnalazione anche da dispositivi mobili, tramite l'applicazione web oppure dall'APP Legality Whistleblowing.

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
--	--	--------	-------

Sono garantiti continui aggiornamenti di sicurezza del software ed efficienza dell'Help Desk dedicato. È un software accessibile tramite la rete Internet esclusivamente attraverso il protocollo HTTPS ed è ottimizzato per la visualizzazione su qualsiasi recente browser e qualsiasi dispositivo.

Attraverso il protocollo HTTPS i dispositivi client si collegano ai server dedicati in maniera sicura. I dati relativi alla segnalazione vengono gestiti separatamente dalle utenze; tale separazione, in linea con le disposizioni normative, assicura la totale riservatezza.

L'identità del segnalante potrà essere svelata a seguito di "sblocco" da parte del custode dell'identità. Quest'ultimo è il soggetto individuato dal Gruppo RetiAmbiente che, su esplicita e motivata richiesta del gestore della segnalazione, può consentire di accedere all'identità del segnalante. L'identità del segnalante non è nota al custode.

Il custode dell'identità è individuato, dall'Organo amministrativo della Capogruppo, nel Presidente dell'Organismo di Vigilanza di RetiAmbiente S.p.A., soggetto dotato di adeguate competenze e conoscenze in materia e in una posizione di imparzialità e indipendenza.

Il custode dell'identità, a seguito di richiesta di autorizzazione, notificata dall'applicativo all'email istituzionale del Custode stesso, sotto la propria personale responsabilità, sblocca tempestivamente l'identità del segnalante, tramite l'applicativo, esclusivamente nei casi in cui ciò è consentito dalla legge; in caso contrario la nega. Laddove la richiesta di sblocco non sia sufficientemente chiara e/o adeguatamente motivata, il custode richiede le dovute integrazioni.

Il sistema Segnalazioni.net prevede due modalità di invio della segnalazione:

- **Utente Registrato:** l'utente crea un account e successivamente invia la segnalazione. Con i dati dell'account è possibile accedere alla segnalazione per verificarne lo stato di avanzamento ed inviare integrazioni. In questa modalità la segnalazione è riservata e l'identità può essere visualizzata (solo dal gestore delle segnalazioni), anche se inizialmente viene nascosta dal sistema.
- **Utente non registrato:** è possibile creare una segnalazione (anche anonima) senza creare un account, alla quale è possibile accedere per verificare lo stato di avanzamento ed inviare integrazioni tramite i codici rilasciati dal sistema.

Il sistema Segnalazioni.net prevede la possibilità di effettuare una segnalazione in formata scritta (compilando i campi richiesti) ovvero tramite un canale vocale. In quest'ultimo caso il destinatario

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
--	--	--------	-------

della segnalazione riceve un file audio. La voce del segnalante risulterà distorta, così da impedirne l'immediato riconoscimento. Il destinatario della segnalazione trascrive, all'interno dei campi del software, il contenuto della segnalazione vocale.

Al momento dell'inserimento della segnalazione viene richiesto al segnalante di indicare la Società del Gruppo interessata dai comportamenti segnalati.

Infine, il segnalante può richiedere un incontro diretto con il RPCT di Gruppo al fine di effettuare la segnalazione. ~~Tale incontro può essere richiesto contattando il RPCT al numero telefonico +39 3401039184.~~ Quest'ultimo è tenuto a programmare, entro 7 giorni lavorativi dalla telefonata, un incontro con il segnalante. Il contenuto della segnalazione verbale, previo consenso della persona segnalante, viene trascritto dal RPCT e firmato da quest'ultimo e dal segnalante. Una volta redatto il verbale il RPCT procede ad inserire la segnalazione sulla piattaforma sopra indicata, gestendo la segnalazione e conservando la documentazione con le stesse modalità previste nel caso di segnalazione pervenuta tramite questo canale.

La segnalazione anonima è oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto previsto dal presente comma. RetiAmbiente prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa risulti adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque quando sia tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.). Anche al fine di garantire le tutele previste dalla legge, provvede, in ogni caso, a registrare le segnalazioni anonime e quelle di soggetti estranei al Gruppo pervenute attraverso i canali dedicati al whistleblowing, mediante protocollo "in forma riservata" ovvero tramite piattaforma, assicurando che la visibilità delle corrispondenti registrazioni di protocollo, così come dei relativi documenti, sia limitata esclusivamente al RPCT.

Nel caso di segnalazioni anonime, nonostante queste ultime non rientrino nell'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 24/2023 (tranne le ipotesi indicate al par. 6.1.), il Gruppo RetiAmbiente ne assicura una gestione coerente con le segnalazioni di whistleblowing di cui al decreto, garantendo la riservatezza del contenuto della segnalazione, del segnalato e del segnalante, nel caso si venisse a conoscenza della sua identità, e il divieto di atti di ritorsione. ~~Le segnalazioni anonime~~

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
--	--	--------	-------

5.4. Gestione della segnalazione interna

Il RPCT di Gruppo, una volta ricevuta una segnalazione, svolge le seguenti attività:

1. rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
2. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
3. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute (un corretto seguito implica, in primo luogo, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste);
4. fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso del ricevimento o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

Nell'ipotesi in cui la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, viene trasmessa dal soggetto ricevente, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Il RPCT, al momento della ricezione delle segnalazioni, valuterà se l'oggetto della segnalazione risulta rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001, della L. 190/2012, del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ovvero ad altri aspetti al di fuori di tali materie.

Inoltre, a seconda dell'oggetto della segnalazione, di volta in volta il RPCT valuterà la necessità di informare altri organi interni di controllo (quale ad esempio il Collegio Sindacale) della ricezione della stessa, assicurando la riservatezza richiesta dalla normativa vigente.

Tutti i soggetti che trattano i dati attinenti alla segnalazione devono essere autorizzati e debitamente istruiti in merito al trattamento dei dati personali.

5.5. Conflitto di interessi, assenza o altro impedimento del RPCT

Il Sostituto del RPCT subentra integralmente nella gestione della segnalazione, esercitando tutti i poteri e le funzioni previsti dal presente Regolamento, qualora:

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
--	--	--------	-------

- a) il RPCT sia persona segnalante, persona coinvolta o persona comunque interessata dalla segnalazione;
- b) il RPCT abbia un interesse diretto o indiretto nella vicenda oggetto di segnalazione;
- c) il RPCT versi in una delle situazioni di conflitto tipiche e atipiche di cui all'art. 51 c.p.c. o agli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013;
- d) in caso di assenza del RPCT.

Il Sostituto deve possedere requisiti di autonomia, imparzialità, indipendenza, nonché adeguata conoscenza dell'organizzazione e della normativa in materia di whistleblowing e protezione dei dati personali.

Qualora anche il Sostituto versi in una delle situazioni di cui al comma 1, il segnalante può rivolgersi direttamente all'A.N.AC. tramite le modalità di cui all'allegato 2 della presente Regolamento.

Ogni subentro del Sostituto per le ipotesi di cui al comma 1 è formalizzato e registrato in modo riservato, garantendo la tutela dell'identità della persona segnalante e la corretta tracciabilità delle attività svolte.

5.6. Struttura di supporto del RPCT

Il RPCT valuterà di volta in volta, a seconda dell'oggetto, della gravità e della complessità della segnalazione, se inserire altri collaboratori nella gestione della segnalazione, quali l'OdV, il RFC, i Referenti anticorruzione ovvero i Referenti della Funzione per la prevenzione della corruzione nominati all'interno di ciascuna SOL. Il RPCT valuterà quali informazioni condividere con gli eventuali collaboratori sopra indicati, nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal d.lgs. 24/2023.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo individua i soggetti che possono svolgere attività di supporto alla gestione della segnalazione ricoprendo il ruolo di componente della struttura di supporto.

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
--	--	--------	-------

La struttura di supporto è formata, di volta in volta, dal RPCT avuto riguardo al tenore dell'istruttoria da svolgere. Essa opera nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità, proporzionalità, minimizzazione dei dati e tracciabilità delle attività svolte. I componenti della struttura di supporto devono:

- a) possedere adeguati requisiti di autonomia, imparzialità e indipendenza;
- b) essere specificamente formati in materia di whistleblowing, prevenzione della corruzione e protezione dei dati personali;
- c) disporre di competenze tecniche e organizzative coerenti con le attività loro assegnate.

I componenti della struttura di supporto accedono al fascicolo della segnalazione, attraverso autenticazione sulla piattaforma ovvero messa a disposizione, da parte del RPCT, della relativa documentazione.

Il RPCT mantiene, in ogni caso, la responsabilità della gestione della segnalazione, dell'adozione degli atti conclusivi e della trasmissione agli organi o autorità competenti.

5.7. Segnalazione trasmessa a una pluralità di destinatari

Qualora la segnalazione sia trasmessa contestualmente a più soggetti, tutti interni al Gruppo, essa è considerata, ai fini procedurali, come segnalazione pervenuta a soggetto non competente. I destinatari diversi dal RPCT:

- a) non procedono ad alcuna istruttoria o valutazione di merito;
- b) trasmettono integralmente la segnalazione al RPCT entro 7 (sette) giorni dal ricevimento;
- c) danno contestuale comunicazione alla persona segnalante dell'avvenuta trasmissione.

La trasmissione deve avvenire nel rispetto della riservatezza dell'identità della persona segnalante e del contenuto della segnalazione.

Qualora la segnalazione sia indirizzata a soggetto interno diverso dal RPCT e il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dal Decreto, oppure tale volontà sia desumibile dal contenuto della segnalazione, la stessa è qualificata come segnalazione

whistleblowing e deve essere trasmessa al RPCT nei termini di cui al comma precedente. Diversamente, qualora non emerga la volontà di avvalersi delle tutele previste dalla disciplina whistleblowing, la segnalazione è trattata come segnalazione ordinaria, secondo le procedure interne applicabili.

Qualora la segnalazione sia trasmessa, oltre che al RPCT, anche a uno o più soggetti esterni al Gruppo, il RPCT valuta se ricorrano i presupposti per qualificare la segnalazione come divulgazione pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), e dell'art. 15 del d.lgs. n. 24/2023. A tal fine, il RPCT può richiedere alla persona segnalante chiarimenti in merito:

- a) al numero dei destinatari esterni;
- b) alle modalità di diffusione;
- c) alle circostanze che hanno determinato la trasmissione a soggetti esterni.

Nel caso in cui sussistano le condizioni previste dall'art. 15 del d.lgs. n. 24/2023 per qualificare la comunicazione come divulgazione pubblica, il RPCT è comunque tenuto a darvi seguito, per i profili di propria competenza. Diversamente, qualora dette condizioni non sussistano, la comunicazione diffusa all'esterno è trattata come segnalazione ordinaria e non si applicano le tutele previste dalla disciplina whistleblowing.

Resta fermo che l'utilizzo improprio dei canali e la diffusione delle informazioni oggetto di segnalazione a soggetti non competenti può determinare responsabilità nei casi previsti dalla legge.

5.8. Condizioni per l'effettuazione di una segnalazione esterna

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) mancata attivazione di un canale interno di segnalazione;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
--	--	--------	-------

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

5.9. Canali di segnalazione esterna

La segnalazione esterna può essere inviata all'ANAC. Per il dettaglio dei canali di segnalazione attivati e delle modalità di gestione delle segnalazioni si rinvia al contenuto presente al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

L'ANAC provvede a svolgere le seguenti attività:

1. fornisce a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e sulle misure di protezione;
2. dà avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
3. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
4. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
5. svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
6. dà riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
7. comunica alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

L'ANAC procede, inoltre, ad inviare le segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria,

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
--	--	--------	-------

ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio.

Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al RPCT sullo stato di avanzamento del procedimento mediante l'invio di apposita richiesta, secondo le modalità indicate dal RPCT medesimo.

Il RPCT, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (es., indagini penali in corso e corrispondenti obblighi di segreto), risponde alla richiesta di informazioni di cui al precedente comma entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

5.10. Denuncia all'Autorità giurisdizionale

È riconosciuta ai soggetti segnalanti anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni citati nei paragrafi precedenti, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Si rammenta in ogni caso che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal *whistleblower* che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

5.11. Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
--	--	--------	-------

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, le quali devono essere espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il segnalante è preventivamente informato, tramite la piattaforma ovvero in occasione dell'incontro con il RPCT, della eventualità che la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità, possa essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. Nella presente ipotesi deve essere dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Il Gruppo RetiAmbiente assicura la tutela anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La segnalazione, nonché la documentazione allegata a quest'ultima e quella acquisita e prodotta nel corso dell'istruttoria, sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
--	--	--------	-------

La persona coinvolta nella segnalazione può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

5.12. Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti previsto dal decreto legislativo 24/2023, viene effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Come richiesto all'art. 13, comma 6 del D.lgs. 24/2023, il Gruppo RetiAmbiente ha svolto una specifica valutazione d'impatto sulla protezione dei dati derivanti dalla gestione delle segnalazioni di *whistleblowing*.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni ricevono una specifica autorizzazione e formazione, come previsto dagli artt. 29 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I soggetti esterni che forniscono servizi strumentali alla gestione delle segnalazioni (es: fornitori della Piattaforma informatica o servizi di gestione della posta elettronica) sono designati quali Responsabile del trattamento ex art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. Tali soggetti sono tenuti a fornire garanzie in merito all'adozione di adeguate misure di sicurezza conformi all'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679 nonché assicurare un adeguato livello di rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compresa l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs 24/2023 sulla tutela dell'identità del segnalante

La normativa europea sulla protezione dei dati personali prevede che, in alcuni casi specifici, la legge nazionale possa limitare la portata degli obblighi del titolare del trattamento e dei diritti generalmente riconosciuti agli interessati in riferimento ai propri dati personali previsti al CAPO III del regolamento (UE) 2016/679.

Come stabilito dall'art. 13 comma 3 del D.lgs. 24/2023, nell'ambito delle segnalazioni è prevista una limitazione dei diritti degli interessati ai sensi dell'art.2-undecies del decreto legislativo 30

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
--	--	--------	-------

giugno 2003, n. 196; tale limitazione si applica in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone eventualmente coinvolte/menzionate nella segnalazione stessa.

Pertanto, il segnalante può esercitare il diritto di accesso ai propri dati, di rettifica o integrazione, di cancellazione e di limitazione del trattamento con le stesse modalità in cui ha effettuato la segnalazione o rivolgendosi direttamente all' RPCT ~~tramite il numero telefonico +39 3401039184.~~

Il segnalante, ai sensi dell'art. 77 del regolamento (UE) 2016/679, ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati, nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

L'esercizio dei diritti di cui al CAPO III del regolamento (UE) 2016/679 da parte degli altri soggetti interessati, quali il segnalato o altre persone coinvolte, può essere ritardato, limitato o escluso qualora tale esercizio possa comportare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante come previsto dall' articolo 2-undecies, lett. f del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in attuazione dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679).

In tali casi, tali soggetti possono esercitare i suddetti diritti tramite il Garante per la Protezione dei dati personali con le modalità di cui all'articolo 160 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dal Gruppo RetiAmbiente nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Il RPCT, il Sostituto del RPCT e i componenti della struttura di supporto sono preventivamente e formalmente autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003. Essi sono tenuti al rispetto dell'obbligo di riservatezza e al divieto di divulgazione delle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza del

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
--	--	--------	-------

principio di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 51/2018. Possono, invece, essere conservati per un termine più lungo gli atti e i documenti che afferiscono ai procedimenti avviati e alle iniziative assunte (ad esempio, procedimento disciplinare; trasmissione degli atti alle autorità competenti; etc.) che abbiano avuto origine in tutto o in parte dalla segnalazione.

Il Gruppo RetiAmbiente assicura che il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del sistema di whistleblowing sia conforme al Regolamento (UE) 2016/679 e al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

In considerazione della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Gruppo RetiAmbiente effettua, ove richiesto, una Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, con il supporto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), assicurando l'adozione dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

5.13. Divulgazioni pubbliche

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal d.lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal d.lgs. 24/2023 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla normativa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
--	--	--------	-------

6. LE MISURE DI PROTEZIONE

Il Gruppo RetiAmbiente assicura il rispetto delle misure di protezione previste al Capo III del d.lgs. 24/2023, indicate nel seguito.

6.1. Condizioni per la protezione della persona segnalante

Le misure di protezione previste nel Capo III del d.lgs. 24/2023 si applicano alle persone indicate al paragrafo 5.2. del presente regolamento quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al paragrafo 5.1 del presente regolamento;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del d.lgs. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del d.lgs. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 24/2023. Il Gruppo RetiAmbiente assicura, pertanto, la conservazione della documentazione relativa alle segnalazioni anonime per non oltre cinque anni dalla data di ricezione della segnalazione, rendendo così possibile rintracciarle nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
--	--	--------	-------

6.2. Divieto di ritorsione

I soggetti di cui al paragrafo 5.2. del presente regolamento non possono subire alcuna ritorsione.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente paragrafo nei confronti delle persone di cui al paragrafo 5.2., si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui al paragrafo 5.2., se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del d.lgs. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che costituiscono ritorsioni:

1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
5. le note di merito negative o le referenze negative;
6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
--	--	--------	-------

7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
12. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
13. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
14. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
15. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

6.3. Protezione dalle ritorsioni

I soggetti di cui al paragrafo 5.2. del presente regolamento possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. Si precisa che sono inclusi tra i soggetti che possono comunicare ad ANAC anche coloro che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciante o divulgatore pubblico subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione (es. facilitatore, ecc..). L'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 del d.lgs. 24/2023.

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
--	--	--------	-------

È necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

Gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 del d.lgs. 24/2023 sono nulli. Le persone di cui al paragrafo 5.2. del presente regolamento che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 del d.lgs. 24/2023 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

6.4. Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

6.5. Limitazioni della responsabilità

Non è punibile il soggetto di cui al paragrafo 5.2. del presente regolamento che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
--	--	--------	-------

o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata secondo quanto previsto dal d.lgs. 24/2023.

Quando ricorrono tali ipotesi è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto di cui al paragrafo 5.2. del presente regolamento non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

7. GESTIONE DELLE ISTRUTTORIE

7.1. La gestione delle istruttorie

Il gestore della segnalazione (RPCT di Gruppo), entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione, rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento. Ove necessario, ad esempio nel caso in cui quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, richiede al segnalante elementi integrativi. Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di *whistleblowing*, il RPCT di Gruppo avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

L'istruttoria deve concludersi entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione ovvero, in caso di assenza di tale avviso (ad esempio nel caso di segnalazione effettuata di persona), entro tre mesi dalla data scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Laddove si renda necessario, l'Organo Amministrativo della Società del Gruppo interessata dalla segnalazione, può autorizzare l'estensione dei predetti termini fornendo adeguata motivazione. In

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
--	--	--------	-------

quest'ultimo caso il RPCT informa il segnalante dell'estensione dei termini per il completamento dell'istruttoria.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il gestore della segnalazione può avviare un dialogo con il segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici della Società, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante, del segnalato e dei contenuti della segnalazione. Tutti i soggetti che trattano i dati, come il personale di altri uffici eventualmente coinvolti nella gestione della segnalazione, devono essere autorizzati e debitamente istruiti in merito al trattamento dei dati personali.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il gestore della segnalazione ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, informando il segnalante, nonché gli eventuali altri organi interni che erano stati informati della ricezione della segnalazione (es. OdV, RFC, ecc..).

Qualora, invece, ritenga fondata la segnalazione deve comunicare l'esito dell'istruttoria secondo le seguenti modalità.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi una SOL comunica l'esito dell'istruttoria:

1. all'Organo Amministrativo della SOL, al Direttore Generale della SOL (ove presente), al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e al Direttore Generale della Capogruppo, salvi i casi di cui a seguire sub 3) e 4);
2. all'OdV della SOL e al RFC, unicamente nei casi di segnalazioni che interessano i rispettivi ambiti di competenza;
3. all'Organo Amministrativo della SOL, al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e al Direttore Generale della Capogruppo, nel caso in cui la segnalazione riguardi il Direttore Generale della SOL;
4. al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e al Direttore Generale della Capogruppo quando la segnalazione riguardi uno o più componenti dell'Organo Amministrativo della SOL.

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
--	--	--------	-------

Nel caso in cui la segnalazione riguardi RetiAmbiente comunica l'esito dell'istruttoria:

1. al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e al Direttore Generale della Capogruppo, salvi i casi di cui a seguire sub 3) e 4);
2. all'OdV della Capogruppo e al RFC, unicamente nei casi di segnalazioni che interessano i rispettivi ambiti di competenza;
3. al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, quando la segnalazione riguardi il Direttore Generale di RetiAmbiente S.p.A.;
4. ai Comuni Soci di RetiAmbiente S.p.A. quando la segnalazione riguardi uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Il gestore della segnalazione deve fornire informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria e del termine di quest'ultima, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

7.2. Attività successiva al termine dell'istruttoria

Una volta che il RPCT ha comunicato ai soggetti sopra indicati l'esito dell'istruttoria, questi ultimi attuano le azioni conseguenti più appropriate. Tali azioni, in particolare, sono applicate da parte dell'Organo Amministrativo della Società interessata dalla segnalazione e/o dalla Direzione generale, a seconda delle rispettive competenze. La decisione potrebbe comprendere, a titolo esemplificativo, una o più delle seguenti azioni:

- risolvere, ritirare o modificare il coinvolgimento della Società in una transazione, contratto, ecc...;
- restituire o richiedere la restituzione di qualsiasi beneficio improprio;
- assumere misure disciplinari nei confronti dei membri del personale coinvolti (conformemente al CCNL e al Sistema disciplinare aziendale);
- denunciare la questione alle autorità.

8. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Il presente regolamento viene distribuito e diffuso con le seguenti modalità:

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
--	--	--------	-------

- pubblicazione sul sito internet aziendale della Capogruppo e di ciascuna SOL;
- inserimento di un link nell'home page alla pagina del sito dedicata al *whistleblowing* della Capogruppo e di ciascuna SOL;
- affissione presso le bacheche aziendali;
- invio all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo e di ciascuna SOL;
- invio tramite posta elettronica a tutto il personale aziendale dotato di un indirizzo email aziendale;
- svolgimento di un corso di formazione rivolto agli organi amministrativi, alla direzione e a tutti i dipendenti della Capogruppo e di ciascuna SOL;
- erogazione di percorsi formativi in tema di whistleblowing in favore del RPCT coerentemente a quanto richiesto dall'A.N.AC.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e in coerenza con le Linee Guida ANAC n. 1/2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, il Gruppo RetiAmbiente ha istituito e aggiorna i propri canali interni di segnalazione sentite le rappresentanze o organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali avviene in forma preventiva e interlocutoria, mediante trasmissione di apposita informativa contenente gli elementi essenziali del sistema di whistleblowing di Gruppo, con particolare riferimento:

- alle modalità di effettuazione delle segnalazioni;
- alla gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie;
- all'individuazione del gestore del canale interno;
- alle misure di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali;
- alle modalità di diffusione delle informazioni sul canale di segnalazione.

Le eventuali osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali sono valutate dal Gruppo RetiAmbiente nell'ambito della propria autonomia organizzativa. Il mancato riscontro entro il termine indicato nell'informativa non preclude l'adozione o l'aggiornamento del presente

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie del Gruppo RetiAmbiente	Codice	REG02
--	--	--------	-------

Regolamento. Il coinvolgimento sindacale è assicurato anche in occasione di modifiche sostanziali del sistema di whistleblowing di Gruppo.

Il RPCT organizza i dati relativi alle segnalazioni e allo stato dei procedimenti di gestione delle segnalazioni medesime (es. numero di segnalazioni ricevute, tipologie di illeciti segnalati, ruoli e funzioni degli incolpati, tempi di definizione del procedimento disciplinare, etc.), come pervenute in corso d'anno, al fine di:

- a) identificare le aree di criticità del Gruppo sulle quali risulti necessario intervenire in termini di miglioramento e/o implementazione del sistema di controllo interno, anche nel raccordo con i competenti Organi e le competenti Strutture del Gruppo;
- b) introdurre, per quanto di competenza, nuove misure specifiche di prevenzione di illeciti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle correlate prassi attuative;
- c) ove richiesto, rendicontare i dati inerenti alle segnalazioni whistleblowing, con le modalità di cui all'1, co. 14, della legge n. 190/2012 (relazione annuale) ovvero del Piano Nazionale Anticorruzione.